



Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE SL

R.G: 1631/2016
Cronologico n.

All'udienza istruttoria del giorno **22/12/2016** delle ore **09:45**

GIUDICE Dr. GALLI MASSIMO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale	BIZZARRO MARIA ROSARIA Avv. MARONE GUIDO Avv. DEL GIUDICE IVAN
Convenuto principale	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Avv.
Convenuto (altro)	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO Avv.
Convenuto (altro)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Avv.

è presente l'Avv. Maresio per parte ricorrente ed è
on. S. Rottai per il MWR.

L'Avv. Maresio deposita note a verbale.

Il on. Rottai si oppone e contesta il contenuto
delle note e chiede per primo la discussione

Il G.d.L.

l'intera parte resistente a motivare e documentare
l'applicazione dei criteri di legge e del CNL
nella scelta dei destinatari contingenti con la rigo-
rente ed indicata nel ricorso, quali assoga-
tari con preferenza nell'ambito territoriale
scelto dalla ricorrente, oppure, inoltre, l'inte-
grazione del contraddittorio nei confronti

Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro

GL dott. M. Galli

RGN 1631/2016

Note a Verbale

E' presente per la parte ricorrente l'avv. Maresio, giusta delega dell'avv. Marone, il quale in via preliminare, alla luce della recente costituzione del Ministero resistente, chiede concedersi un breve termine per il deposito di memorie per poter confutare le tesi difensive di controparte.

Ad ogni modo, e sinteticamente, rileva a verbale l'infondatezza dell'eccezione di integrazione del contraddittorio. Nella vicenda di cui è causa, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario che invero ricorre soltanto qualora, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti. La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei, come rilevato in giurisprudenza proprio nel contenzioso scolastico (da ultimo, cfr. Trib. Pescara, Sez. Lavoro, 13 settembre 2016). In altri termini, non sussistendo una situazione soggettiva unitaria ed inscindibile, dal momento che la ricorrente fa valere il proprio diritto all'ottenimento della sede in base al punteggio riconosciuto, l'eventuale modifica della movimentazione costituisce solo una conseguenza indiretta della statuizione relativa alla posizione della ricorrente, rispetto alla quale gli altri docenti vantano un interesse di mero fatto.

Peraltro, occorre rilevare che, proprio in considerazione dell'articolazione nazionale delle procedure di mobilità, la ricorrente non è in grado di individuare i docenti potenzialmente interessati ad ottenere le sedi indicate nella domanda. Nel ricorso, infatti, erano stati indicati solo alcuni casi di violazione del punteggio a titolo meramente esemplificativo. Ne deriva che, qualora codesto giudicante ritenesse di accogliere l'eccezione di controparte, si chiede di essere autorizzati ex art. 151 cod. proc. civ., come da istanza che si chiede di essere autorizzati ad allegare al presente verbale, onde consentire la notificazione tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza adottato da codesto Tribunale sul sito internet del MIUR e dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Nel merito, si evidenzia che controparte non contesta in alcun modo le circostanze di fatto e di diritto rappresentate nel ricorso, che, quindi, si intendono definitivamente confermate, oltre ad essere dimostrate per tabulas.

La tesi di controparte si limita a ribadire il carattere volontario della mobilità, mai messo in dubbio dalla ricorrente, ma nulla deduce in ordine alle manifeste ed eclatanti violazioni della disciplina normativa e pattizia poste in essere dal Ministero resistente, non essendo stati rispettati né i criteri della preferenza espressa né quello del punteggio attribuito. Con ogni evidenza, si tratta di vizi invalidanti, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza in merito proprio alle operazioni della mobilità di cui è causa. Al riguardo, si chiede di essere autorizzati al deposito di precedenti favorevoli nelle more intervenuti.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

RG
1631
/16

dei potenziali controinteressati mediante pubblicazione degli atti in contraddittorio e della presente ordinanza sul sito del MUR.

Fissa per tali ricomprendente il termine del 30.01.2017 e rinvia il processo all'udienza del 16.03.2017 ore 12,50.

Il G. d. l.
IL G. d. l.
Dr. Massimo Galli

